Comune di San Cosmo Albanese
(Provincia di Cosenza)

Verbale del Revisore dei Conti n. 11 del 10/10/2023

OGGETTO: Parere sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 sezione del fabbisogno del personale e asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019.

L'anno duemilaventitre, il giorno 11 del mese di Ottobre l'Organo di Revisione economico finanziaria, Dott. Bianco Alessandro, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2021, si è costituito presso il proprio studio, in Crosia (CS) Frazione Mirto – Via Castello, n. 30, per provvedere all'esame della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025

Il Revisore Unico

Richiamati i seguenti disposti di legge:
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
-l'art. 1, commi 557, *557-bis* e *557-quater,* della legge 27 dicembre 2006 , n. 296
-l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019 ;
- l'art.1, comma 228 , della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/201O
- l'articolo 36 , comma 2 del d.lgs.165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione , introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito , con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 , n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti , individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022 , tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8.05.2018 , con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 ;

Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ;

PRESO ATTO CHE

nell'anno 2023 si è proceduto all'assunzione di n.3 figure a tempo part-time 12-ore settimanali , profilo operatori , per l'attuazione del PNRR, in attuazione al piano del fabbisogno 2022/2024 . Tali assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti di spesa e cesseranno nel 2023 salvo proroghe di legge.
In particolare, il piano assunzionale per il triennio 2023/2025 prevede:

Anno 2023
Assunzioni programmate a tempo indeterminato

- n. 1 aumento ore istruttore (da 32 a 36 ore mensili);
- n. 1 aumento ore operatore esperto (da 32 ore a 36 ore mensili)

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475 , lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza , tra le entrate finali e spese finali , il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art . 1 comma 557-quater della L. 296/2006 , introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge114/2014 , dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) , convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019 , n. 58 e in particolare l'art . 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile , basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020 ;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile , sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/201O, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici , introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato , ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previoaccordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo

determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali , scorriment i di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

VERIFICATO CHE

Questo Ente

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2022 ;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006 , risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006 , introdotto dall'art . 3 del d.l. 90/2014;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33 , comma 2, del d.lgs.165/2001 , con il Piano Integrato di Attiv ità e Organizzazione (PIAO);
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 , del rendiconto 2021 , del bilancio consolidato 2021 e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016):
- in base alla tabella 1 dell'art . 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M., nonché utilizzare , in alternativa, le capacità assunzionali residue;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art . 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 , n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione rganica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art . 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art . 91 del T.U.E.L;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

Che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

- Parere favorevole al Piano Integrato dell'attività e dell'organizzazione 2023-2025, sezione del fabbisogno del personale e per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di

bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 , e che la variazione del personale non influisce sull'equilibrio pluriennale di bilancio poichè trattasi di spese finanziate con i fondi del DPCM del 30/12/2022 per l'attuazione dei progetti PNRR.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE

Bianco Alessandro